



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2013, proposto da:
Roberto Costelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Carena e Hebert
D'Herin, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Rosta, 13;

contro

Comune di Cumiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Bolley, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in
Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Vittorio Grometto;

per l'annullamento

a) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cumiana
dell'11/9/2013 n. 42 - recante ad oggetto "valutazione della validità/efficacia delle
dimissioni dei consiglieri Roberto Costelli, Paolo Poggio, Roberto Mollar e Luisa
Ballari in funzione delle caratteristiche formali essenziali stabilite dalla legge - art.

38 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e revoca delibere n.ri 24-25-26 e 27 del 24 giugno 2013 in quanto prove del presupposto di preventiva efficacia e validità delle dimissioni" - pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/9/2013;

b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, preparatorio, propedeutico, consequenziale o comunque connesso ed in particolare, ove occorrer possa:

b.1) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cumiana del 18/7/2013 n. 29 - recante ad oggetto "lettura ed approvazione verbali sedute del 12 marzo 2013, del 22 maggio 2013, del 12 giugno 2013 e del 24 giugno 2013" - pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5/8/2013;

b.2) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cumiana del 18/7/2013 n. 34 - recante ad oggetto "surroga consigliere comunale dimissionario (sig. Luca Andreotti) e convalida del consigliere neoeletto" - pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5/8/2013;

b.3) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cumiana del 25/7/2013 n. 40 - recante ad oggetto "annullamento, in sede di autotutela, di tutte le dimissioni e le rinunce, a partire da quella originaria dei consiglieri Roberto Costelli, Paolo Poggio, Roberto Mollar e Luisa Ballari e le successive, con la revoca delle relative delibere nn. 24, 25, 26 e 27 del 24.06.2013, con le quali i predetti dimissionari sarebbero stati surrogati";

b.4) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cumiana del 10/10/2013 n. 44 - recante ad oggetto "lettura ed approvazione verbali sedute del 15 luglio 2013, 18 luglio 2013, 24 luglio 2013, 25 luglio 2013, 10 settembre 2013 e 11 settembre 2013".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cumiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12.11.2013 il sig. Roberto Costelli ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cumiana dell'11.09.2013 n. 42 avente ad oggetto la "valutazione della validità/efficacia delle dimissioni dei consiglieri Roberto Costelli, Paolo Poggio, Roberto Mollar e Luisa Ballari... e revoca delibere n.ri 24, 25, 26 e 27 del 24 giugno 2013 in quanto prive del presupposto di preventiva validità delle dimissioni", nonché ogni altro atto alla stessa preordinato, preparatorio, propedeutico, consequenziale o comunque connesso.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge ed eccesso di potere, violazione o falsa interpretazione dell'art. 38 comma 8 d.lgs. n. 267/2000, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà manifesti; 2) eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà manifesti; 3) eccesso di potere per sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cumiana eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso avversario.

Alla camera di consiglio dell'11.12.2013 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il ricorrente, che ha presentato le sue dimissioni il 4.06.2013, ha, infatti, un interesse concreto ed attuale ad essere riconosciuto proprio da tale data dimissionario dalla carica di consigliere comunale e dunque, ormai, non più componente del Consiglio Comunale e partecipe delle decisioni di tale organo, a prescindere dalla possibilità di rassegnare nuovamente, in qualsiasi momento, le dimissioni, che decorrerebbero, però, dalla nuova presentazione.

Quanto al merito del ricorso, il sig. Roberto Costelli ha contestato, in primo luogo, l'interpretazione data dal Consiglio Comunale all'art. 38, comma 8 d.lgs. n. 267/2000, per cui non potevano essere considerate ritualmente proposte le dimissioni 1) che fossero state indirizzate al Sindaco ed al Segretario Comunale, invece che al Consiglio, 2) che non risultassero presentate o personalmente o per il tramite di persona delegata con atto autentificato in data non anteriore a cinque giorni 3) che non apparissero assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Alla luce degli atti di causa, dai quali emerge la avvenuta consegna da parte del ricorrente e degli altri consiglieri Paolo Poggio, Roberto Mollar e Luisa Ballari della dichiarazione di dimissioni direttamente nelle mani del Segretario Comunale di Cumiana dott. Giuseppe Burrello, con contestuale assunzione al protocollo in ordine di presentazione (cfr. documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 10 del ricorrente), la suddetta censura è fondata e meritevole di accoglimento.

Quanto al fatto che le dimissioni fossero rivolte non al Consiglio Comunale, come prescritto dall'art. 38 comma 8 d.lgs. n. 267/2000, occorre, infatti, sottolineare come " la pur condivisibile esigenza di assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale non debba trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare

il generale canone di proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere distorto o strumentale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19.08.2009 n. 4982 di riforma della sentenza del TAR Puglia citata dal Comune nella memoria di costituzione)

Nella decisione ricordata il Consiglio di Stato, ritenendo “ necessario assicurare (al contempo) che l'applicazione pratica delle disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (anche in relazione alle conseguenze per ciò che attiene all'eventuale scioglimento dell'Organo elettivo) non obliteri in modo ingiustificato le prerogative di altri soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, ovvero ne ignori in modo indebito la sfera di competenze”, osserva che “ciò comporta l'esigenza di tenere in adeguata considerazione l'inscindibile nesso funzionale che lega l'attività del segretario comunale a quella dell'Organo consiliare, individuando il primo quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Organo elettivo, curandone altresì la verbalizzazione (in tal senso: comma 4, lettera d) dell'art. 97 del T.U.E.L.).È noto al riguardo che la riforma del 2000 abbia enfatizzato il richiamato nesso funzionale, superando il previgente modello delineato dalla legge n. 142 del 1990 (in cui il ruolo del segretario era limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) ed istituendo un nuovo modello nel cui ambito il segretario si atteggia quale garante della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente locale. Nell'ambito del modello da ultimo delineato non solo appare indubitabile la conferma del ruolo istituzionale del segretario comunale inteso anche quale segretario ex lege dell'Assemblea elettiva, ma appare altresì evidente che il medesimo soggetto rivesta un innegabile ruolo di interfaccia istituzionale dell'intera attività dell'Organo, con un'ampiezza di funzioni che non appare passibile di interpretazioni restrittive.

Già sotto tale aspetto, quindi, appare innegabile che la presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell'art. 8 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere indirizzate al rispettivo consiglio.

Si osserva, inoltre, che la lettura qui proposta appaia altresì la più adeguata a contemperare (secondo il richiamato canone di proporzionalità) per un verso l'esigenza a che l'espressione della volontà del consigliere dimissionario sia assistita da particolari formalità (anche al fine di garantire la genuinità dell'espressione di un atto dalle rilevanti conseguenze politiche ed istituzionali), ma per altro verso anche l'esigenza a che l'applicazione della pertinente disciplina non si presti ad utilizzazioni sterilmente formalistiche ovvero palesemente strumentali, quali quelle che potrebbero derivare da una sorta di 'monito' politico veicolato attraverso un atto formalmente - e deliberatamente - inefficace (le dimissioni presentate in forme non rituali), ma del pari idoneo a sortire conseguenze di carattere politico e ad alterare gli equilibri istituzionali esistenti in seno all'Ente locale.

Si intende, in definitiva, affermare che, nell'ambito delle interpretazioni possibili circa il pertinente quadro normativo in tema di formalità di presentazione dell'atto di dimissioni - nonché in relazione alle relative conseguenze -, l'interprete debba (in ossequio al ripetuto canone di proporzionalità, ma anche al canone di ragionevolezza e del buon andamento della cosa pubblica) privilegiare una lettura la quale, pure in un necessario quadro di garanzie, assicuri al contempo comportamenti responsabili e non vuotamente strumentali da parte dei rappresentanti degli Organi elettivi”.

I medesimi principi conducono a reputare validamente presentate le dimissioni anche sotto gli ulteriori punti di vista della modalità di presentazione - che il Segretario Comunale attesta essere avvenuta direttamente a cura degli interessati nelle sue mani (cfr. doc. n. 10 del ricorrente) - e dell'assunzione al protocollo,

completa di timbro indicativo del titolo, della classe, del numero, della data di presentazione dell'atto e dell'unità organizzativa responsabile ("segr.", cioè segretario comunale) della ricezione a mani dagli stessi consiglieri dimissionari.

In presenza di tali elementi, precisi ed univoci nel dimostrare una tempestiva e rituale protocollazione, i generici dubbi sollevati dal Consiglio Comunale per fondare la delibera di dichiarazione di invalidità delle dimissioni e di annullamento delle delibere di surroga dei componenti dimissionari non appaiono in grado di inficiare in alcun modo la validità delle dimissioni stesse.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Cumiana n. 42 dell'11.09.2013 e delle ulteriori delibere impugnate, propedeutiche e consequenziali ad essa, ed assorbimento di ogni altra doglianza.

Per la particolarità della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)